



COMUNE DI CASTEL RITALDI

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 92, DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

(Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 20.05.2011)

ART. 1
DISCIPLINA

- 1.** Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 92, comma 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, e dell'art.15, punto k) del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 del comparto Regioni-Autonomie locali, le modalità di assegnazione degli incarichi professionali previsti dalle norme soprarichiamate nonché i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'erogazione degli incentivi economici previsti.
- 2.** Una somma non superiore al 2 % per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7 è destinata ai compensi per i soggetti interessati. La percentuale effettiva, è stabilita in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. Restano esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria.
- 3.** La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
- 4.** Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie.
- 5.** Tale fondo è riferito ai soli lavori effettivamente appaltati.
- 6.** L'Ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura del rischio di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati delle attività professionali, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 163/2006.
- 7.** Tutto il materiale prodotto sarà di proprietà esclusiva del Comune e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazioni di ulteriori compensi accessori.

ART. 2
COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE

- 1.** Il fondo viene costituito mediante la creazione di un apposita voce di spesa nell'ambito del quadro economico dell'intervento, denominata "Fondo incentivante ex art. 92, D.Lgs. n. 163/2006".
- 2.** Nel programma delle opere pubbliche o nei progetti preliminari verrà indicato espressamente se l'opera verrà progettata dagli uffici comunali ovvero da professionisti esterni, ed i relativi tempi di redazione delle varie fasi.
- 3.** Il riconoscimento e liquidazione dei compensi viene effettuata ai soggetti aventi diritto, individuati dall'articolo seguente, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, e solo ed esclusivamente dopo l'espletamento della relativa procedura di gara d'appalto, con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica.
- 4.** In sede di approvazione del progetto esecutivo si provvederà a calcolare l'ammontare esatto del fondo, che verrà inserito nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro.
- 5.** Le prestazioni relative alla parte progettuale si intendono svolte con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 3
SOGGETTI INTERESSATI

- 1.** Sono soggetti interessati alla presente disciplina:
 - a) Il Responsabile del procedimento di cui all'art.10 del D.Lgs 163/2006 individuato ai sensi di legge di statuto o regolamento, per le prestazioni inerenti sia la realizzazione di opere e di lavori pubblici che gli atti di pianificazione;

b) gli incaricati delle prestazioni professionali relative alla realizzazione di opere e lavori pubblici ed atti di pianificazione . Per incaricati delle prestazioni si intendono:

- i tecnici che assumono la responsabilità della progettazione e che firmano i relativi elaborati;
- i tecnici incaricati del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
- i tecnici incaricati della direzione dei lavori e dei collaudi;

c) i collaboratori di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali:

-tecnici incaricati della redazione di elaborati facenti parte del progetto.

-personale giuridico, amministrativo e contabile coinvolti nelle procedure di realizzazione degli interventi.

a) altri componenti che hanno contribuito alle procedure di realizzazione dell'opera nelle varie fasi .

2. I dipendenti comunali interessati , per le funzioni per le quali necessitano specifiche competenze o requisiti, sono quelli in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente.

3. A seguito della deliberazione di approvazione del piano delle opere pubbliche, con proprio provvedimento il Responsabile dell'Area Tecnica provvede alla nomina del Responsabile del procedimento. In assenza il responsabile del procedimento si identifica con il Responsabile di area . Il Responsabile di Area sulla base delle esigenze eventualmente formulate dal responsabile del procedimento individua tutte le figure che parteciperanno alla realizzazione dei vari interventi. Nella determinazione si dovrà tenere conto dei criteri del presente regolamento, dei carichi di lavoro dei soggetti interessati, e saranno precisate:

- le prestazioni richieste;
- i collaborati ;
- i tempi previsti per lo svolgimento delle procedure.

4. L'impiego delle risorse professionali da utilizzare avviene secondo il criterio della specifica competenza e preparazione professionale e della rotazione, ove la struttura dell'ente lo permetta, nell'ambito della stessa professionalità richiesta.

5. Il ricorso a professionalità specifiche esterne alla struttura dovrà essere certificato dal responsabile unico del procedimento e dovrà essere motivato, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, dall'assenza o carenza di figure professionali analoghe nell'ambito della medesima, ovvero di difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze.

6. Quando per effetto della struttura organizzativa dell'ente la composizione del gruppo di lavoro incaricato coinvolgerà personale assegnato ad altri servizi, preventivamente il Responsabile dell'Area dovrà acquisire il necessario nulla-osta (anche mediante visti sulla determinazione) da parte del Responsabile del servizio interessato.

ART.4

COMPATIBILITÀ E LIMITI

1. I componenti dei gruppi per la realizzazione di opere e lavori pubblici possono partecipare, anche contemporaneamente, alla elaborazione di piu progetti fino ad un massimo di compenso annuo individuale, non superiore all'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo -comprensivo per la dirigenza e i titolari di posizione organizzative- della retribuzione di posizione minima prevista. La differenza non erogata costituisce economia di spesa.

2. La partecipazione al gruppo è condizionata alla effettiva possibilità, accertata dal responsabile della struttura di appartenenza, di conciliare le prestazioni di cui alla presente disciplina con gli ordinari compiti di ufficio.

3. I dipendenti comunali individuati ai sensi dell'art.3, possono svolgere le prestazioni lavorative necessarie anche oltre il normale orario di lavoro. L'eventuale maggiore orario connesso alle presenti prestazioni, opportunamente registrato con codifica nel sistema di rilevazione, non costituisce titolo né per il recupero né per compensi aggiuntivi.

ART. 5

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ENTITÀ E DELLA COMPLESSITÀ DELL'OPERA

1. In conformità al D.Lgs. n. 163/2006, la percentuale massima di cui all'articolo 1 è graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi.
2. L'importo della graduazione delle percentuali sono rapportate alle classi di importo di cui alla seguente tabella:

Classi di importo In Euro	Percentuale Applicata
Fino a 500.000,00	2%
Importi superiori a 500.000,00	1,80%

ART. 6

ALIMENTAZIONE E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Per le opere e i lavori pubblici si utilizzano le risorse di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento.
2. Per la ripartizione delle risorse si tiene conto dei criteri stabiliti nella presente disciplina in relazione alle responsabilità assunte dal personale interessato dalle professionalità che collaborano e dalle funzioni svolte, nei limiti di cui alla tabella seguente:

Funzioni	Progetto preliminare	Progetto definitivo	Progetto esecutivo	Fase di Affidamento lavori	Fase di Esecuzione lavori	Total e
Responsabile Del procedimento	Fino al 1 %	Fino al 1 %	Fino al 3 %	Fino al 1,50 %	Fino al 6 %	Fino al 12,5 %
Tecnici progettisti	Fino al 6 %	Fino al 10 %	Fino al 17 %			Fino al 33 %
Direzione lavori					Fino al 16 %	Fino al 16 %
Coordinatore Della sicurezza			Fino al 3 %		Fino al 5 %	Fino al 8 %
Collaudo					Fino al 3 %	Fino al 3 %
Collaboratori tecnici	Fino al 1,50 %	Fino al 1,50 %	Fino al 2,50 %	Fino al 1,50 %	Fino al 3 %	Fino al 10 %
Funzioni giuridico amministrative				Fino al 8 %	Fino al 1,5 %	Fino al 9,5 %
Funzioni finanziarie contabili				Fino al 1 %	Fino al 7 %	Fino al 8 %
Totale	Fino al 8,50 %	Fino al 12,50 %	Fino al 25,50 %	Fino al 12 %	Fino al 41,5 %	Fino al 100 %

3. Nel caso di emissione, da parte del direttore dei lavori, del certificato di regolare esecuzione, la quota del collaudo incrementa quella del direttore dei lavori. Nel caso in cui le funzioni di

responsabile di procedimento, direzione lavori, progettista, coordinatore della sicurezza e collaudatore, in tutto od in parte si identifichino nello stesso soggetto, le quote potranno sommarsi.

4. L'importo dell'incentivo derivante dall'applicazione del presente articolo verranno riconosciuti in base all'impegno specifico temporale e professionale di ogni singolo partecipante al gruppo sulla base di un'attestazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento in cui si evidenziano le attività assegnate e quelle espletate.

5. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi, o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori fino a un quinto dell'importo contrattuale.

ART. 7

ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE PARTICOLAREGGIATA ESECUTIVA.

1. Ai sensi dell'art. 92, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, fino al 30 % della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento tra i soggetti interessati.

2. La quota parte del fondo relativo al presente articolo viene gestita e distribuita agli aventi diritto secondo quanto stabilito dal successivo art. 8.

3. Con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione viene stabilito se e quali atti di pianificazione comunque denominati verranno redatti dagli uffici comunali con i rispettivi tempi per le varie fasi, determinando l'ammontare della tariffa che, ridotto minimo del 70%, confluisce in apposito fondo.

ART. 8

CRITERI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

1. Con la deliberazione che stabilisce le modalità di redazione degli atti di pianificazione, vengono individuati i soggetti interni e/o esterni che parteciperanno alla stesura degli atti.

2. L'impiego delle risorse professionali da utilizzare nei diversi atti di pianificazione avviene secondo il criterio della specifica competenza, preparazione ed esperienza professionale, nonché la rotazione nell'ambito della stessa professionalità richiesta.

3. Il ricorso a professionalità specifiche esterne dovrà essere certificato dal responsabile unico del procedimento e dovrà essere motivato dall'assenza o carenza di figure professionali analoghe nell'ambito della medesima, ovvero di difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze.

4. L'individuazione dovrà essere effettuata in base all'effettivo numero dei dipendenti necessari per la redazione del progetto suddivisi per professionalità.

5. L'incentivo viene ripartito, per ciascun atto di programmazione adottato e/o approvato, con le seguenti modalità:

a) il 60% a chi ha redatto e firmato l'atto di pianificazione;

b) il 30% al personale tecnico di supporto alla stesura dell'atto di pianificazione;

c) il 10% ai collaboratori del procedimento amministrativo.

6. L'importo dell'incentivo derivante dall'applicazione del punto a) del comma 5 verrà ulteriormente suddiviso come segue:

a) 60% in base alle specifiche professionalità dovute alle esigenze per l'elaborazione tecnica dell'atto di pianificazione, privilegiando con una maggiorazione del 10% le figure professionali con diploma di laurea o diplomati che abbiano oltre venti anni di anzianità di servizio, specifico nel settore tecnico delle Pubbliche Amministrazioni;

b) 40% in base all'impegno specifico temporale di ogni singolo partecipante al gruppo sulla base di relazione specifica rilasciata dal responsabile del procedimento, in modo da perequare l'incentivo tra i partecipanti al Gruppo di Pianificazione.

ART. 9

COEFFICIENTI DI RIDUZIONE

1. Nei provvedimenti di affidamento degli incarichi vengono fissate le tempistiche tempi entro le quali devono essere eseguite le funzioni di progettazione ed avvio delle procedure di gara in seguito al finanziamento definitivo e/o di presentazione degli atti di pianificazione richiesti.

2. In caso di ritardo non giustificato, rispetto a ciascuna delle scadenze fissate nel provvedimento di incarico, vengono fissate le seguenti percentuali di decurtazione del compenso complessivo spettante ai soggetti aventi diritto:

10% fino al 30° giorno di ritardo;

20% dal 31° al 60° giorno di ritardo;

50% dal 61° al 90° giorno di ritardo;

nulla è dovuto oltre il 91° giorno di ritardo.

ART. 10

PROGETTAZIONI E/O ATTI DI PIANIFICAZIONE CON PARTECIPAZIONE DI PROFESSIONISTI E/O PERSONALE ESTERNO - CRITERI DI RIPARTIZIONE

1. Nel caso di affidamento a professionisti esterni delle varie fasi di realizzazione di un'opera a, le risorse verranno definiti stralciando le voci delle prestazioni affidate all'esterno nelle percentuali previste all'art.6 del presente regolamento.

2. Nel caso in cui il Responsabile non si avvalga di figure di supporto e/o collaboratori, le quote allo scopo previste all'art.6 spetteranno allo stesso.

ART. 11

LIQUIDAZIONE

1. La liquidazione dei compensi oggetto del presente regolamento avverrà come segue:

a) Opere e lavori pubblici:

- Per la fase del progetto ed affidamento: ad avvenuta approvazione del progetto ed all'effettivo appalto dei lavori;
- Per la fase di esecuzione: ad approvazione del collaudo finale e determinazione del costo complessivo dell'opera;

b) Atti di pianificazione:

- 70 % ad avvenuta adozione del piano;
- 30% ad avvenuta approvazione del piano ove prevista.

Nella eventualità che, per cause non dipendenti dagli aventi diritto, gli atti di pianificazione, correttamente elaborati come certificato dal servizio competente, non siano adottati o approvati entro i successivi sei mesi dalla conclusione delle fasi previste, da parte degli organi competenti, i soggetti hanno comunque diritto alla liquidazione dell'incentivo.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le altre precedenti disposizioni con esso incompatibili, ed in particolare il precedente regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 28.8.2009.